



Comune di
MARINA DI GIOIOSA IONICA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI AD ESSI ASSIMILATI.

L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di aprile alle ore 18:43 convocato come da avvisi consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del consigliere Dott.ssa LOREDANA FEMIA, in sessione Straord. urgenza ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|---|
| FEMIA LOREDANA | P | BADOLISANI MARIA TERESA | P |
| VESTITO DOMENICO | P | MESITI PASQUALE | P |
| LUPIS FRANCESCO | P | ROMEO VIVIANA | P |
| LOSCHIAVO MARIA ELENA | P | ALBANESE DANIELE | P |
| COLUCCIO GIUSEPPE | A | SALOMONE SERGIO | P |
| NAPOLI ISIDORO | P | | |

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. ARTURO TRESOLDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 10 su n. 11 Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, l'adunanza è legale ai termini dell' art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000;

1) DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRAINDICATO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la disciplina sulla gestione dei rifiuti urbani stabilita dal D. Lgs. 152/2006, più volte integrata;

VISTO, in particolare, l'art. 198, comma 2, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

RAVVISATA la necessità di approvare un **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI AD ESSI ASSIMILATI**, essendo l'Ente privo;

Il Presidente cede la parola al Sindaco per illustrare l'argomento.

Il Sindaco, precisa che il regolamento è stato presentato in via d'urgenza, in quanto l'ente con delibera C.C. n. 10/2007 aveva approvato un regolamento per la gestione del servizio e trasporto dei rifiuti urbani, tuttavia quanto è stato esaminato il contenuto dello stesso è apparso evidente che si trattava di un regolamento che disciplina la tassa rifiuti e non il servizio, pertanto è stato necessario approntare, con l'ausilio dell'ufficio tecnico, un regolamento, che disciplini questa materia. Entrando nel merito, la regolamentazione è composta da 56 articoli oltre un allegato e si articola in cinque titoli, e tiene espressamente conto delle indicazioni programmatiche della maggioranza, che intende realizzare ed avviare una raccolta porta a porta, attraverso un servizio internalizzato.

Prende la Il Consigliere Comunale **Avv. Maria Teresa Badolisani**, la quale dichiara, che negli ultimi due Consigli comunali ho espresso le mie critiche per il mancato rispetto delle promesse che l'attuale amministrazione aveva fatto durante la fase della campagna elettorale in merito alla attuazione del programma di raccolta differenziata. E' inaccettabile che nel 2017 non si riescano ad avviare politiche di gestione e raccolta dei rifiuti che consentano di ridurre l'impatto ambientale. Finalmente dopo tre anni dall'insediamento, notiamo un passo nella giusta direzione.

Infatti, oggi, ci viene proposto di approvare il Piano comunale del servizio di gestione dei rifiuti che prevede una serie di misure che vanno dalla prevenzione della produzione dei rifiuti al potenziamento della raccolta differenziata.

Gli interventi previsti dal Piano comunale riguardano: la riorganizzazione, il completamento e il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata; la realizzazione di strutture a supporto della stessa, come le isole ecologiche fisse; la realizzazione di isole

ecologiche mobili che avranno la finalità di garantire, in varie aree del territorio, un adeguato supporto alla raccolta differenziata. I vari interventi illustrati nel piano comunale sono coerenti con gli indirizzi del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Calabria, con il POR Calabria FESR 2014/2020 e con le linee guida per il potenziamento della raccolta differenziata nella Regione Calabria.

Il Piano comunale del Servizio di gestione dei rifiuti è stato elaborato considerando il raggiungimento, entro il 2020, di un livello di raccolta differenziata pari al 65%, con un incremento, rispetto alla situazione attuale di circa 60 punti percentuali. Addirittura entro la fine dell'anno in corso il nostro Comune dovrà raggiungere la percentuale di raccolta differenziata del 40%.

Si tratta di un obiettivo assai ambizioso che vi impone, in quanto amministrazione, di compiere ogni sforzo necessario per dare effettiva attuazione a quanto previsto nel piano. Spero vivamente che le promesse che sono in esso contenute trovino concreta attuazione nel paese. Si tratta di un'occasione che il nostro Comune non può lasciarsi sfuggire anche perché è previsto un contributo regionale di 26,00 euro per ogni abitante che fruisce del servizio se verrà raggiunto l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata entro il 2020. Ciò è importante perché consentirebbe di abbassare in modo significativo la spesa per i rifiuti.

Per quel che mi riguarda posso garantire che, come membro del gruppo di minoranza, vigilerò affinché i contenuti del piano vengano effettivamente e concretamente realizzati.

Prende la parola il consigliere Mesiti e chiede di sapere da chi è stato redatto il regolamento.

Risponde il Sindaco che il regolamento è stato predisposto con la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale nella persona del dipendente Cagliuso e con la collaborazione dell'arch. Vescio, facendo anche un mix con altri regolamenti ma avendo sempre come punto di riferimento il territorio del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, il Regolamento ha anche tenuto conto del progetto predisposto dal Conai per l'intera Valle del Torbido.

Il Consigliere Mesiti, esprime la propria perplessità sulla condizione posta, nel bando Regionale, ai comuni di dover raggiungere il 65% di raccolta differenziata entro il 2020.

Il Sindaco precisa che la condizione posta dalla Regione, rappresenta un obbligo di natura Comunitaria, che la regione e a cascata i comuni devono rispettare e solo, nel rispetto della citata clausola, che sarà possibile attingere ai finanziamenti previsti dalla programmazione 2016-2010. L'amministrazione tuttavia ha posto in campo una proposta progettuale che sarà in grado di affrontare la sfida posta dalla Regione e il regolamento è lo strumento adeguato per raggiungere quell'importante obiettivo.

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo in vigore;

VISTI i pareri favorevoli:

del responsabile del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio, in ordine alla regolarità tecnica;

RITENUTO di poter provvedere in merito;

Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi, pone in votazione l'argomento

Presenti 10 votanti 10

Con voti Favorevoli 7, contrari 0, astenuti 3 (Femia- Romeo -Mesiti)

DELIBERA

- 2) di approvare il «REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI AD ESSI ASSIMILATI», redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, composto da n. 56 articoli e n. 1 allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 3) di dare atto che nel suddetto Regolamento sono contenuti i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza dell'argomento

Con voti Favorevoli 7, contrari 0, astenuti 3 (Femia- Romeo -Mesiti)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4[^] del D.lgs n.267/2000.



Comune di
Marina di Gioiosa Ionica
www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI
AD ESSI ASSIMILATI.**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 03/04/2017)



SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI..... | 5 |
| Art. 1 - Oggetto del Regolamento e finalità..... | 5 |
| Art. 2 - Gestione dei rifiuti - Conferimento..... | 5 |
| Art. 3 - Definizione dei rifiuti urbani..... | 6 |
| Art. 4 - Definizione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani..... | 6 |
| Art. 5 - Rifiuti speciali..... | 7 |
| Art. 6 - Rifiuti pericolosi..... | 7 |
| Art. 7 – Raccolta differenziata..... | 8 |
| Art. 8 – Isola ecologica - eco-piazzola..... | 8 |
| TITOLO II ATTIVITÀ DEL COMUNE, DEL GESTORE E DEGLI UTENTI..... | 9 |
| Art. 9 - Principi generali e criteri di comportamento..... | 9 |
| Art. 10 – Competenze istituzionali..... | 9 |
| Art. 11 - Ordinanze contingibili ed urgenti – Provvedimenti urbanistici e ambientali.... | 10 |
| Art. 12 - Attività del gestore del servizio - Contratto di servizio..... | 10 |
| Art. 13 - Attività degli utenti del servizio..... | 11 |
| TITOLO III GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI..... | 12 |
| CAPO I GESTIONE DEI RIFIUTI ORDINARI ED ASSIMILATI..... | 12 |
| Art. 14 - Ambito di applicazione..... | 12 |
| Art. 15 – Individuazione e modalità..... | 12 |
| Art. 16 - Raccolta differenziata porta a porta..... | 13 |
| Art. 17 - Conferimento presso isola ecologica..... | 14 |
| Art.18 – Contenitori collocati su aree aperte – Norme urbanistiche di raccordo..... | 14 |
| Art.19 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati..... | 15 |
| Art. 20 - Compostaggio domestico..... | 15 |
| Art. 21 - Destinazione dei rifiuti urbani raccolti..... | 15 |
| Art. 22 - Modalità di pesata dei rifiuti urbani e assimilati..... | 16 |
| Art. 23 - Trattamento di rifiuti urbani e assimilati..... | 16 |
| CAPO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI..... | 16 |
| Art. 24 – Conferimento..... | 16 |



| | |
|--|----|
| Art. 25 – Trasporto e smaltimento..... | 17 |
| CAPO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI..... | 17 |
| Art. 26 - Ambito di applicazione..... | 17 |
| Art. 27 - Divieti ed obblighi..... | 17 |
| Art. 28 - Trasporto..... | 17 |
| Art. 29 - Centri di stoccaggio provvisorio. - Norme urbanistiche di raccordo..... | 18 |
| Art. 30 - Smaltimento definitivo - Recupero metalli hi-tech..... | 18 |
| Art. 31 - Pile e batterie..... | 18 |
| Art. 32 - Prodotti farmaceutici..... | 19 |
| Art. 33 - Oli e grassi vegetali..... | 19 |
| Art. 34 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche..... | 20 |
| Art. 35 - Materiali inerti..... | 20 |
| Art. 36 - Rifiuti costituiti da veicoli con o senza motore, rimorchi e simili e loro componenti..... | 20 |
| Art. 37 - Vernici, solventi, pesticidi e simili..... | 21 |
| CAPO IV GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI..... | 21 |
| Art. 38 - Ambito di applicazione..... | 21 |
| Art. 39 - Spazzamento..... | 21 |
| Art. 40 - Cestini porta rifiuti..... | 21 |
| Art. 41 - Rifiuti vegetali – Abbruciamenti..... | 21 |
| Art. 42 - Rifiuti cimiteriali..... | 22 |
| CAPO V RIDUZIONE DEI RIFIUTI URBANI..... | 23 |
| Art. 43 – Contenimento dei rifiuti..... | 23 |
| Art. 44 - Catasto dei rifiuti..... | 23 |
| CAPO VI ALTRE NORME IN MATERIA DI IGIENE URBANA..... | 23 |
| Art. 45 - Ulteriori servizi di igiene urbana non contemplati nel testo unico sull'ambiente..... | 23 |
| Art. 46 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati..... | 24 |
| Art. 47 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali..... | 25 |
| Art. 48 - Volantinaggio..... | 25 |
| Art. 49 - Pulizia straordinaria e di pronto intervento..... | 25 |
| Art. 50 - Attività volontaria..... | 25 |
| TITOLO IV DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI..... | 26 |



| | |
|---|-----------|
| Art. 51 - Disposizioni generali..... | 26 |
| TITOLO V SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI..... | 26 |
| Art. 52 – Controlli..... | 26 |
| Art. 53 - Violazione delle norme regolamentari..... | 26 |
| Art. 54 – Importo delle sanzioni..... | 27 |
| Art. 55 – Pagamento in misura ridotta..... | 27 |
| Art. 56 - Efficacia del Regolamento – Abrogazione di norme previgenti..... | 28 |
| ALLEGATO 1..... | 28 |



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e finalità.

1. Il presente Regolamento, redatto e approvato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, prodotti nel territorio del Comune di Marina di Gioiosa Ionica.
2. Le presenti disposizioni si applicano altresì alla gestione degli imballaggi primari e secondari nei limiti di cui al successivo articolo 3.
3. Le disposizioni del Regolamento non si applicano ai casi di esclusione previsti dalla legge laddove sia prevista disciplina autonoma ed esaustiva.
4. Con la disciplina del servizio di gestione rifiuti, il Comune persegue gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alla fonte e della raccolta differenziata dei rifiuti e, a tal fine, utilizza gli strumenti di comunicazione e formazione anche attraverso campagne nelle scuole e per tutta la cittadinanza.

Art. 2 - Gestione dei rifiuti - Conferimento.

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per **gestione dei rifiuti** si intende il complesso delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, compreso il controllo di tutte le operazioni, come previste e dettagliatamente definite dall'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Con riferimento alle definizioni del predetto art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, per le finalità del presente regolamento, **l'utente del servizio** (brevemente "utente") che risiede nel territorio del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, o via ha domicilio, o vi esplica la propria attività professionale-lavorativa è considerato **produttore** (lettera b) e **detentore** (lettera c) dei rifiuti.
3. In relazione a presenze temporanee di turisti o forestieri, si considera altresì utente del servizio:
 - a) il soggetto che soggiorna o dimora nel territorio del Comune per periodi superiori a 120 giorni;
 - b) il soggetto che soggiorna occasionalmente per periodi inferiori o uguali a 120 giorni purché correttamente informato da colui che mette a disposizione l'alloggio e/o il domicilio.
4. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, per l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV, si considera responsabile in solido del corretto conferimento colui che a qualsiasi titolo metta a disposizione l'alloggio e/o il domicilio qualora non dimostri di aver correttamente informato il soggetto che vi dimora occasionalmente.
5. Si definisce **gestore** il Comune o, eventualmente, il soggetto terzo che cura l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro sorte finale, anche per singole classi o servizi.
6. Si ha **conferimento** del rifiuto quanto il detentore se ne disfa nei modi previsti dalle norme generali e dal presente regolamento, anche utilizzando le risorse e gli strumenti messi a disposizione del gestore.
7. Si definisce **utenza domestica**, quella riferita a superfici adibite a civile abitazione; si definisce **utenza non domestica**, quella riferita a superfici non adibite a civile abitazione. A scopo orientativo le peculiarità delle utenze non domestiche sono riportate dell'Allegato 1.
8. Oltre all'esistenza di atti e titoli, comunque rilasciati o asseverati, per la realizzazione e l'utilizzazione dei manufatti di riferimento, la contemporanea presenza di arredo e di uno o più allacci ai servizi a rete (acqua, telefono, elettricità, gas, ecc.) costituiscono prova ai fini della terminazione dell'utenza domestica di cui al comma precedente.



Art. 3 - Definizione dei rifiuti urbani

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi, per sua decisione autonoma o ne sia obbligato dalla legge e dalle norme in vigore.

2. Ai sensi dell'art. 184 del D.L.gs. n. 152/2006, i rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

3. I rifiuti urbani sono costituiti da:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati con atto del Comune ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli assimilati e vegetali.

4. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti urbani si suddividono in:

- a) rifiuti ordinari, qualora non presentino caratteristiche particolari di gestione (scarti alimentari, rifiuti derivanti dalla pulizia degli edifici etc.);
- b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali non adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) rifiuti ingombranti, costituiti da beni durevoli di uso comune dimensioni tali da non essere compatibili con l'ordinario sistema di raccolta (oggetti di arredo, mobili, materassi, elettrodomestici, ecc.);
- d) rifiuti pericolosi e/o particolari, che, pur avendo un'origine civile, non possono essere inseriti nell'ordinario circuito di raccolta, perché costituiti da componenti potenzialmente nocivi, quali, ad esempio, pile e batterie, prodotti farmaceutici, medicinali, siringhe, olii minerali e vegetali, vernici, solventi, pesticidi, tubi fluorescenti, accessori per l'informatica, prodotti per le pulizie e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F".

Art. 4 - Definizione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

1. Nelle more di una compiuta disciplina statale sui criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione prevista dall' art. 198 comma 2, lett. g) del D.L.gs. n. 152/2006, ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta ed alla conseguente applicazione alle relative superfici di formazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, si considerano **rifiuti speciali assimilati agli urbani** i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, prodotti in qualità e quantità compatibili con le modalità di svolgimento dell'ordinario servizio di raccolta e di trasporto e tali da non causare un costo di smaltimento superiore al ricavo derivante dall'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, considerata la superficie tassabile e l'entità della tariffa che ne deriva.

2. Le tipologie dei rifiuti di cui sopra sono quelle considerate nell'elencazione di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale pubblicata sulla G.U. n. 253 del 13 agosto 1984 e successive modifiche e integrazioni.

3. In ogni caso i materiali devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;



b) non devono presentare caratteristiche tecniche incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal gestore, ad esempio:

- consistenza non solida;
- produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
- fortemente maleodoranti;
- eccessiva polverulenza.

c) non devono appartenere al seguente elenco:

- rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso;
- rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
- rifiuti di imballaggi terziari;
- rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata.

Art. 5 - Rifiuti speciali

1. Ai sensi della normativa vigente, sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

2. Ai fini del presente regolamento costituisce rifiuto speciale l'abbandono di carogne di animali da parte dei loro possessori o tutori a qualsiasi titolo.

3. I flussi dei rifiuti speciali non assimilati devono essere tenuti separati da quelli dei rifiuti urbani ed assimilati ad opera dei produttori ed i detentori, ambedue obbligati allo smaltimento dei rifiuti stessi di norma a proprie spese, nel rispetto delle norme di riferimento cui si rinvia. Nel presente Regolamento è previsto un particolare sistema di raccolta da parte del gestore per alcune tipologie di rifiuti di provenienza domestica.

4. I rifiuti speciali costituiti dai residui dell'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani devono essere trattati dal gestore del servizio.

Art. 6 - Rifiuti pericolosi

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006.

2. Allo smaltimento dei rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani, sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori degli stessi, secondo le relative norme cui integralmente si rinvia.



Art. 7 – Raccolta differenziata

1. La cosiddetta “raccolta differenziata” è contraddistinta dalla diversificazione, fin dall’origine, dei flussi di rifiuti recuperabili e/o riciclabili, con conseguente ruolo residuale del conferimento indifferenziato dei rifiuti non recuperabili da avviare allo smaltimento.
2. L’organizzazione della raccolta può essere articolata in varie forme (conferimento di tipo domiciliare, a richiesta, in contenitori dedicati su aree pubbliche e/o aperte al pubblico, ecc.) in relazione alla natura dei rifiuti ed alle caratteristiche morfologiche, sociali ed economiche del territorio interessato, che può subire evoluzioni nel corso del tempo.
3. Gli eventuali ricavi ottenuti con le materie recuperate sono portati in detrazione dei costi complessivi del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti o reimpiegate in iniziative finalizzate all’incremento della raccolta differenziata.

Art. 8 – Isola ecologica - eco-piazzola

1. L’isola ecologica, altrimenti detta anche *eco piazzola* o *centro di raccolta*, è un’area presidiata e allestita per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, recintato, custodito ed aperto solo ad orari prestabiliti.
2. L’isola ecologica è realizzata con l’obiettivo di incentivare e favorire la raccolta differenziata ed il riciclo dei materiali recuperabili e rappresenta un importante intervento di protezione dell’ambiente e di miglioramento della qualità di vita.
3. Le modalità di utilizzo del centro di raccolta comunale sono stabilite con apposito Regolamento.
4. Per il conferimento da parte delle sole utenze domestiche di alcune tipologie di rifiuti, elencate in apposita tabella, è previsto un sistema premiale di scontistica sulla Tassa sui Rifiuti (TARI); i premi sono attribuiti in proporzione al peso del rifiuto conferito presso il centro di raccolta comunale, a condizione che l’utente sia in regola con il pagamento della tassa.



TITOLO II ATTIVITÀ DEL COMUNE, DEL GESTORE E DEGLI UTENTI

Art. 9 - Principi generali e criteri di comportamento

1. La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse in funzione della salvaguardia della salute umana e dell'ambiente; essa deve svolgersi senza determinare rischi per l'uomo, l'acqua, l'aria, il suolo, il sottosuolo, la fauna e la flora, e senza danneggiare il paesaggio.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario; a tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza e di collaborazione tra enti pubblici e privati coinvolti, nel rispetto degli atti di pianificazione territoriale e delle esigenze economiche locali.
3. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è realizzata mediante un sistema integrato nel quale, al fine di minimizzarne la produzione tramite ogni forma di preselezione possibile, il ruolo primario è costituito dalla raccolta differenziata.
4. Il Comune, nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche ai fini di un'ampia sensibilizzazione ambientale ed una piena responsabilizzazione degli utenti, promuove e si avvale della collaborazione delle associazioni di volontariato ed ambientaliste, degli operatori pubblici e privati e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. Il Comune favorisce le iniziative ed i sistemi tendenti alla riduzione della produzione dei rifiuti disincentivando l'utilizzo di contenitori, stoviglie ed altri materiali a perdere negli usi alimentari, così come l'utilizzazione di materiali provenienti da materie prime secondarie nelle non alimentari, sia nelle attività gestite direttamente che in quelle promosse, finanziate o patrociniate dal Comune.

Art. 10 – Competenze istituzionali

1. Al Comune compete:
 - Definire l'organizzazione del servizio e scegliere le forme di gestione nel rispetto della normativa di settore;
 - Prevedere, attivare ed ampliare le modalità di partecipazione degli utenti;
 - Definire un piano degli investimenti con gradi di priorità differenziati;
 - Determinare e approvare l'articolazione tariffaria per bacini gestionali omogenei sulla base dei parametri di riferimento definiti ai sensi della normativa vigente;
 - Bandire e svolgere le gare, se si sceglie di affidare il servizio ad un gestore esterno all'amministrazione;
 - Adottare i regolamenti dei servizi;
 - Definire un adeguato sistema di controllo per il corretto conferimento dei rifiuti in modo differenziato.
 - Il controllo territoriale della corretta gestione della raccolta, sia da parte degli utenti che dell'eventuale Gestore;
 - Sulla base delle proprie caratteristiche territoriali ed insediative e nell'ambito delle previsioni del Contratto di servizio, concorrere alla definizione puntuale dei servizi mediante il Piano annuale delle attività;
 - L'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;



- Lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da impianti e attività proprie del Comune stesso;
- L'emissione di ordinanze nel caso in cui il proprietario di area privata o il concessionario di area pubblica a titolo gratuito od oneroso non provveda al mantenimento decoroso dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private, ai sensi del Titolo IV del presente Regolamento. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
- L'emissione di ordinanza di ripristino dei luoghi – laddove vi siano i necessari presupposti – nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006.

2. Il Comune svolge la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in via diretta e con l'utilizzo di personale e mezzi propri oppure avvalendosi di un gestore scelto con procedura ad evidenza pubblica. Il Comune non potrà mai affidare la gestione del servizio a impresa che nel triennio precedente all'affidamento sia stata interessata da sentenza, anche non passata in giudicato, per le seguenti fattispecie di reato:

- a) associazione a delinquere di tipo mafioso;
- b) concorso, anche esterno, in associazione a delinquere di tipo mafioso;
- c) reati contro la pubblica amministrazione;
- d) reati di carattere ambientale;
- e) reati di carattere urbanistico/edilizio;
- f) altri fattispecie che riguardino, in qualunque modo, il favoreggiamento di associazioni criminali mafiose e la corruzione.

3. I servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nell'ambito di parchi e giardini pubblici e altre aree verdi, possono essere espletati da altro soggetto, diverso dal gestore, individuato dal Comune, mediante procedimenti di evidenza pubblica.

4. Oltre al servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, il Comune garantisce il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e aree comunali o soggette all'uso pubblico, nonché gli altri servizi previsti dal Titolo III° del presente Regolamento.

5. Competono, inoltre, al Comune, l'attivazione delle iniziative di raccolta differenziata ai fini del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che, per la loro composizione, se mescolate possono essere pericolose per l'ambiente.

Art. 11 - Ordinanze contingibili ed urgenti – Provvedimenti urbanistici e ambientali

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità igienico-sanitarie di tutela della salute pubblica o dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, con l'osservanza delle prescrizioni e nei limiti posti dall'art. 191 del D.Lgs. n.152/2006.

2. In caso di inosservanza delle norme contenute nel Capo V del Titolo II è fatto salvo il ricorso a provvedimenti di ripristino urbanistico-edilizio previsti ai Capi I e II del Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e al Capo II del Titolo VII della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

Art. 12 - Attività del gestore del servizio - Contratto di servizio.

1. Fermo restando che il Comune è tenuto a privilegiare la gestione diretta del servizio, con l'impiego di personale e mezzi propri, in caso di affidamento all'esterno, al gestore del servizio competono le seguenti attività, che possono essere espletate direttamente o mediante soggetti terzi, fermo restando il suo ruolo di unico referente della gestione anche per singole classi di rifiuto:

- a) la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in tutte le fasi;
- b) l'attuazione e la promozione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti;



- c) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs. 152/2006;
 - d) l'informazione all'utenza circa le modalità e gli orari della raccolta dei rifiuti e degli altri servizi espletati;
 - e) la verifica ed il controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, con l'obbligo di segnalare le anomalie riscontrate al comando di Polizia Municipale e al Servizio Ambiente del Comune;
 - f) l'individuazione delle nuove tipologie di rifiuto proposte in conferimento dalle utenze domestiche.
- Le modalità di gestione sono definite al momento di affidamento del servizio in un apposito *contratto di servizio*, nel rispetto delle norme vigenti e del presente Regolamento e prevedendo sanzioni per il mancato rispetto da parte del gestore.
3. A seguito dalla intervenuta acquisizione di elementi conoscitivi innovativi sulla tossicità e nocività di tipologie di rifiuto noti o non ancora noti, il Comune può emanare disposizioni dirette ad eliminare i rischi igienico-sanitari derivanti dalla qualità dei rifiuti e/o da situazioni relative alla funzionalità degli impianti di smaltimento esistenti.
4. Tali disposizioni potranno prevedere termini, anche gradualmente, per la riduzione o eliminazione dei rifiuti intrattabili e dei prodotti da cui essi derivano.
5. Nuove disposizioni organizzative potranno essere adottate a seguito dell'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della stipula del contratto che possono determinare il miglioramento del servizio di gestione.
6. Nei casi previsti dai precedenti commi 3, 4 e 5 potrà essere disposta la modifica del contratto di servizio esistente col gestore.

Art. 13 - Attività degli utenti del servizio.

- 1. Competono agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, tutte le attività di conferimento nelle modalità indicate dalle norme di legge o del presente Regolamento.
- 2. Nel presente regolamento si richiamano le disposizioni di cui al Capo I, Titolo I della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni sul divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.
- 3. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento, in caso di violazione dei divieti di cui ai commi 2 è fatto obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
- 4. Il Sindaco, o suo delegato, dispone con ordinanza le operazioni necessarie ai fini del rispetto del precedente comma ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede l'Amministrazione ai sensi di legge, fermo restando il recupero delle somme anticipate.
- 5. L'utenza del servizio è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi stessi.



TITOLO III GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I GESTIONE DEI RIFIUTI ORDINARI ED ASSIMILATI

Art. 14 - Ambito di applicazione.

1. Il presente Titolo riguarda le fasi di gestione dei rifiuti urbani, non ingombranti ordinari, i rifiuti speciali assimilati agli urbani, per tutte le fasi di gestione, nonché gli imballaggi primari e secondari nei limiti di cui all'articolo 3.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati viene effettuato su tutto il territorio comunale, e per il quale l'utenza del servizio è obbligata, senza deroga alcuna.
3. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, con le frequenze indicate dal Servizio Ambiente del Comune, comunque in modo da evitare che l'eccessiva permanenza dei rifiuti nei contenitori dia luogo ad inconvenienti igienici e sanitari.
4. La localizzazione e la frequenza delle operazioni stabilite possono essere modificate dal gestore, con l'approvazione del Comune, per il miglioramento del servizio, tenendo conto delle necessità igienico-sanitarie del territorio, delle nuove urbanizzazioni, del percorso dei mezzi addetti al servizio, della densità della popolazione.

Art. 15 – Individuazione e modalità.



1. In attuazione di quanto disposto per la raccolta differenziata, il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologie di rifiuto conferito e di utenza servita, servendosi di contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
2. Ai fini di ottenere flussi di rifiuti da destinare al riutilizzo, riciclaggio e recupero per materia ed energia e di diminuire l'impatto ambientale degli impianti di trattamento e smaltimento mediante la preventiva eliminazione di alcune tipologie di rifiuti, gli stessi devono essere conferiti a cura degli utenti in forma differenziata, in modo tale da raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee quanto più possibile e purati di sostanze o materiali estranei, presso le utenze private dell'intero territorio comunale, secondo le modalità prescritte dal gestore in accordo col comune.
3. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può prevedere forme particolari di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sempre e comunque in modalità differenziata, per i le utenze non domestiche che abbiano dimensioni pari o superiori a 250 mq.
4. La modalità di raccolta nelle aree in cui viene espletato il servizio è quella del "sistema integrato" comprensivo dell'attività di raccolta differenziata.
5. Il sistema integrato viene attuato attraverso le seguenti metodologie di raccolta:
 - a) sistema "porta a porta" o domiciliare (art. 16);
 - b) presso stazione di conferimento o "isola ecologica" (art. 17);
 - c) "di prossimità" attraverso l'uso di contenitori carrellati (art. 18).
6. In tutti i casi è vietato gettare, depositare o abbandonare i rifiuti destinati alla raccolta differenziata in luoghi, aree o contenitori che non siano quelli appositamente predisposti dal Comune o dal gestore.

Art. 16 - Raccolta differenziata porta a porta.

1. Sulla base degli orientamenti indicati dall'Unione Europea e dalle leggi nazionali e in ottemperanza di quanto disposto in materia dal "Piano regionale di gestione dei rifiuti" vengono definiti opportuni sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata mediante il sistema porta a porta (PaP), con particolare riferimento alle frazioni cartacee, alle frazioni organiche, alla frazione multi materiale e indifferenziata.
2. I rifiuti devono essere conferiti in mastelli o sacchetti di provata resistenza ed accuratamente chiusi e deposti a piè di fabbricato presso l'ingresso delle abitazioni, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare intralci al transito veicolare o pedonale, nei giorni e negli orari stabiliti dal Comune e dal gestore.
3. Ove la collocazione in prossimità dell'utenza non sia possibile per motivate e documentate caratteristiche ambientali e/o urbane, il titolare dovrà segnalare le criticità al Comune o al Gestore al fine di individuare una sede alternativa.
4. Nel caso di utenze accessibili da strade di proprietà privata e non di uso pubblico, la collocazione di cui al comma 2 dovrà avvenire in margine al confine dell'area pubblica, fermo restando che gli interessati potranno richiedere al Comune che il servizio sia esteso fino all'ingresso dei singoli fabbricati a condizione che vi sia lo spazio per le necessarie attività dei mezzi e degli operatori addetti al servizio e previa autorizzazione scritta all'accesso nella proprietà privata da parte di tutti gli aventi causa.
5. Per agevolare la raccolta con il sistema porta a porta viene fornita ad ogni utenza (domestica e non domestica) un kit avente le caratteristiche stabilite dal Servizio Ambiente del Comune.
6. Vista la continua ricerca tesa allo sviluppo di tecnologie e trattamenti finalizzati alla trasformazione del rifiuto in materia prima secondaria (MPS) e dalla successiva re-immissione nel ciclo della materia il gestore sul proprio sito mette a disposizione dell'utilizzatore del servizio raccolta dei rifiuti un accurato elenco degli articoli e delle categorie merceologiche recuperabili.
7. Al fine di aumentare la percentuale del differenziato recuperabile è importante che l'utilizzatore del servizio faccia molta attenzione alla qualità del conferito che dovrà essere pulito e privo di



contaminazioni che potrebbero compromettere il recupero sia del contenuto del sacchetto che quello degli altri sacchi una volta frantumati ed inseriti nel processo meccanico di recupero.

8. Il servizio di raccolta è svolto tutti i giorni fatta eccezione per i giorni festivi con inizio dalle ore 6:30 e la collocazione dei contenitori da parte dell'utenza potrà avvenire a partire dalle ore 21:00 del giorno precedente la raccolta; la periodizzazione e la calendarizzazione giornaliera della raccolta porta a porta viene definita dal Servizio Ambiente del Comune.

9. Per il perfetto adempimento della raccolta differenziata mediante il sistema "porta a porta" è:

- fatto obbligo del rispetto del conferimento dei rifiuti in prossimità dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti, fatti salvi casi di deroga in relazione alle situazioni segnalate come indicato al precedente comma 3;

- vietato esporre i sacchi o contenitori nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure in orario diverso da quello in cui si svolge il servizio e comunque in modo diverso secondo quanto stabilito dalle modalità esecutive previste;

- vietato all'utenza domestica e non domestica di conferire nei contenitori destinati alla raccolta differenziata con modalità diverse da quelle indicate dal gestore del servizio di raccolta.

10. Inoltre con il sistema di raccolta porta a porta è assolutamente vietato:

- Immettere nei contenitori o sacchi in dotazione rifiuti diversi da quelli a cui sono destinati;

- Se non specificatamente permesso mediante comunicazione del gestore o del Comune, immettere i rifiuti in sacchi o contenitori diversi da quelli in dotazione, fatti salvi; il rifiuto indifferenziato che potrà trovare collocazione anche in sacchi di qualsiasi colore di materiale plastico;

- Collocare sul suolo pubblico rifiuti di carta, sfalci di verde, cartone e imballaggi, fuori dai sacchi di carta, non costipati o impacchettati;

- Immettere nei sacchi rifiuti non preventivamente separati per tipologia.

11. Nel processo di continuo miglioramento del servizio, potranno essere attivate forme sperimentali di raccolta differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, e di contenimento dei costi.

Art. 17 - Conferimento presso isola ecologica

1. Il Comune può istituire uno o più centri di raccolta, anche fuori dal territorio comunale, aperti al pubblico secondo l'orario stabilito e reso noto mediante tabella posta all'ingresso del/dei centro/i di raccolta e pubblicata sul sito web del Comune di Marina di Gioiosa Ionica e su quello del gestore del ciclo dei rifiuti.

2. Le isole ecologiche devono essere realizzate in coerenza con gli strumenti della pianificazione urbanistica.

3. Le regole che disciplinano l'attività del centro di raccolta saranno oggetto di apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale.

Art.18 – Contenitori collocati su aree aperte – Norme urbanistiche di raccordo.

1. Al fine di consentire una corretta gestione dei rifiuti in ambiti con alta densità abitativa e/o terziaria, nel caso di nuova edificazione è fatto obbligo di individuare all'interno dei condomini con un numero di alloggi pari o superiore a 4 unità, spazi e/o aree da destinare alla collocazione dei cassonetti porta rifiuti, utili allo stoccaggio temporaneo per il conferimento porta a porta.

2. Lo stesso obbligo di cui al comma 1 si applica agli edifici nei quali vengano fatti interventi di frazionamento dell'originaria consistenza di unità immobiliari.

3. Fermo restando l'obbligo di carattere generale di cui ai commi 1 e 2 la disciplina per l'individuazione degli spazi e/o aree idonei è contenuta nel Regolamento edilizio e nelle N.T.A. dei singoli interventi subordinati a piani particolareggiati comunque denominati.



4. Ove l'individuazione degli spazi idonei alla collocazione dei contenitori non avvenga su area privata limitrofa e accessibile da spazio pubblico, per l'integrale rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 se la collocazione dei contenitori avviene all'interno di aree private (cortili, parcheggi, résedi) dovranno parimenti essere previste forme di accesso senza limitazioni agli operatori del servizio in accordo con il gestore.

5. Nei casi previsti dai commi precedenti e dove i condomini non siano già attrezzati con contenitori idonei allo scopo, in luogo di singoli kit per ogni utenza, potranno essere consegnati contenitori per utenze plurime.

6. Nelle aree cimiteriali, nell'arile marittimo, in occasione di festività e in particolari ricorrenze in cui normalmente si verifica un aumento della produzione di alcuni rifiuti, potranno essere collocati temporaneamente dal gestore o dal Comune, contenitori in modo da prevenire l'accumulo e la dispersione di rifiuti.

Art.19 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati.

1. Le modalità e gli orari di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti vengono determinati dal Comune con determinazione del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio.

2. Le operazioni di carico devono essere eseguite quanto più celermente possibile in modo da recare il minimo intralcio alla circolazione veicolare ed il minor disturbo alla cittadinanza; si dovrà evitare lo spandimento dei rifiuti durante la raccolta, nonché vanno effettuati periodicamente il lavaggio e la disinfezione dei mezzi utilizzati.

4. Per i contenitori a disposizione degli utenti, la pulizia e disinfezione è a carico di questi.

6. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato separatamente per categorie omogenee di rifiuti, con idonei automezzi, che oltre alla tipologia di motorizzazione di cui al precedente comma 2, dovranno in ogni caso possedere requisiti tipologici, conservazione e manutenzione tali da evitare la dispersione di materiale, ogni emanazione di odori molesti ed ogni offesa al decoro cittadino nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e delle norme di sicurezza.

7. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono osservare le norme del Codice della Strada in tema di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico in caso di manifesta necessità.

Art. 20 - Compostaggio domestico

1. Nel quadro degli obiettivi della riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica, il Comune promuove pratiche di compostaggio domestico, come utile sistema di recupero del materiale organico, integrativo o alternativo al sistema di raccolta differenziata, nei riguardi di avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di the e caffè, scarti del giardino, legno di potatura, sfalcio dei prati, fogliame, tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere, segatura e trucioli di legno non trattato, ecc.

2. Il compostaggio domestico, praticabile dalle utenze che dispongono di giardino e/o orto, si può attuare anche attraverso l'uso di compostiere, evitando che ciò comporti disagi ai residenti con cattivi odori o motivo per l'intrusione di animali.

3. Per le utenze domestiche che si trovano in ambito rurale, il compostaggio può essere effettuato anche utilizzando la concimaia, ove esistente l'omonimo manufatto destinato allo scopo.

4. L'Amministrazione comunale e il gestore potranno individuare forme di incentivazione in tema, sia mediante sconti sulla tassa che di contribuzione alla fornitura di specifici contenitori agli utenti che ne faranno richiesta, mediante iniziative ad hoc e senza che questo comporti modifica al regolamento.

Art. 21 - Destinazione dei rifiuti urbani raccolti



1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.
2. Per gli imballaggi di cui al Titolo II del D. Lgs. 152/06 si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti e sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI o privati).
3. I rifiuti indifferenziati residuali ed i rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, sono destinati allo smaltimento tramite interrimento o termodistruzione, nel rispetto della normativa vigente, prioritariamente mediante impianti per la produzione o il recupero di energia.
4. Tutti i materiali conferiti come rifiuti al servizio di gestione sono di proprietà del Comune anche qualora contengano e/o nascondano oggetti di valore.

Art. 22 - Modalità di pesata dei rifiuti urbani e assimilati.

1. Il Comune o il gestore dei servizi cui è conferito il trattamento dei rifiuti urbani adotta modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale. Il servizio di pesatura deve essere organizzato in modo tale che i rifiuti vengano individuati per tipologia e per quantità prodotte nelle diverse zone del territorio.
2. La pesatura è effettuata presso gli impianti autorizzati di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti ed i relativi dati dovranno essere comunicati al Comune anche con sistemi informatici a scadenza almeno mensile e suddivisi per flussi: rifiuti misti, rifiuti omogenei (per i vari tipi), rifiuti pericolosi (vari tipi), rifiuti ingombranti (vari tipi), rifiuti esterni.
3. I quantitativi di cui al comma precedente devono essere riportati in dettaglio secondo le modalità stabilite nel Contratto di Servizio e tali da consentire la realizzazione di un catasto dei rifiuti prodotti nel territorio comunale.
4. Agli obblighi di cui il presente articolo il gestore non potrà opporre motivi di qualsivoglia natura.

Art. 23 - Trattamento di rifiuti urbani e assimilati.

1. I rifiuti urbani ed assimilati di cui al presente Titolo devono essere trasportati agli impianti di trattamento autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CAPO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

Art. 24 – Conferimento.

1. L'asportazione dei rifiuti ingombranti (mobili, accessori, elettrodomestici e componenti di arredamento) di origine domestica che hanno esaurito la loro durata operativa, avviene su richiesta dell'utente tramite un servizio speciale di ritiro a domicilio organizzato dal gestore del servizio o dal Comune direttamente o con soggetti terzi, con le modalità e negli orari previsti da questi e resi pubblici nelle forme più opportune, stabilite dal Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio.
2. Il servizio di ritiro è attivato esclusivamente per le utenze domestiche e per ogni conferimento di ingombranti il numero massimo dei pezzi non può essere maggiore di tre; quantitativi superiori a tale limite devono essere portati presso la stazione ecologica comunale o quella intercomunale se e quando attiva l'apposita regolamentazione.



3. Il conferimento deve avvenire a piè del fabbricato presso l'ingresso delle abitazioni, comunque in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta ed in modo tale da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione, nei giorni e negli orari concordati con il gestore del servizio.
4. E' vietato conferire rifiuti ingombranti con gli ordinari sistemi di raccolta o situarli sui marciapiedi o sulle strade anche in prossimità dei cassonetti in area privata.
5. Presso le stazioni ecologiche comunali appositamente attrezzate dal gestore, il singolo utente può conferire direttamente, e senza alcuna autorizzazione, i rifiuti urbani ingombranti; ove il conferimento avvenga mediante di intermediario (ditta privata) dovrà essere compilato l'apposito modulo di delega contenente i propri dati anagrafici ai fini del controllo da parte del Comune.
6. Per i rifiuti di cui al presente articolo, potranno essere disposte delle incentivazioni economiche, anche consistenti in riduzioni o sconti della tassa da corrispondere per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti, in relazione alla tipologia o alla quantità di rifiuti conferiti direttamente dagli utenti privati presso le stazioni ecologiche comunali, nelle modalità previste dal Comune di concerto con il gestore.
7. Fermo restando le caratteristiche generali stabilite al presente articolo, la modifica dell'organizzazione del servizio di ritiro e trasporto degli ingombranti e l'individuazione del soggetto incaricato è stabilita con determinazione dirigenziale e non costituisce modifica al presente regolamento.

Art. 25 – Trasporto e smaltimento.

1. Fermo restando la particolare tipologia del rifiuto di cui al presente capo, per il trasporto e lo smaltimento valgono le prescrizioni generali già indicate agli articoli 21, 23 e 24.

CAPO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Art. 26 - Ambito di applicazione.

1. Il presente Capo riguarda la gestione delle particolari tipologie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, non possono essere inseriti nell'ordinario circuito di raccolta dei rifiuti urbani, perché o costituiti da componenti potenzialmente nocivi, oppure soggetti a forme particolari di trattamento.
2. Per la gestione dei rifiuti in questione, dovranno essere adottati sistemi differenziati di conferimento, trasporto, trattamento, stoccaggio e smaltimento a cura dei produttori e tali da poter garantire la più ampia tutela della salute pubblica ed ambientale, e perseguiti, in via prioritaria, obiettivi di contenimento della produzione e di promozione di sistemi di riciclaggio e/o recupero dei rifiuti stessi; inoltre sono favorite le iniziative tendenti alla riduzione della pericolosità dei rifiuti nei confronti dell'uomo e dell'ambiente.
3. Per incoraggiare un comportamento responsabile da parte degli utenti in funzione degli obiettivi enunciati nel precedente comma, potranno essere disposte delle incentivazioni economiche ai sensi del comma 6 dell'articolo 24.

Art. 27 - Divieti ed obblighi.

1. È fatto assoluto divieto di gettare, depositare o abbandonare rifiuti urbani pericolosi in luoghi, aree o contenitori che non siano quelli appositamente predisposti dalla pubblica amministrazione per scopi precisi, sia che detti rifiuti si trovino fisicamente isolati, sia che si accompagnino o siano commisti o confusi con altri rifiuti.
2. I produttori di rifiuti urbani pericolosi sono tenuti al conferimento degli stessi negli appositi punti di raccolta differenziata, secondo le modalità prescritte dal Comune.
3. Resta salvo ogni altro divieto ed obbligo previsto dalla legge a carico dei produttori di rifiuti pericolosi.



Art. 28 - Trasporto.

1. Il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi deve essere effettuato con automezzi e modalità idonei in funzione della tipologia dei rifiuti interessati, in modo tale da evitare sversamenti all'esterno e curando la separazione fra materiali suscettibili di un recupero e quelli destinati allo smaltimento.
2. Lo stato di conservazione e manutenzione degli automezzi deve assicurare la massima sicurezza igienico-sanitaria nel rispetto principi di tutela della salute pubblica ed ambientale cui si ispira il presente Regolamento.
3. È consentito il trasporto di diversi tipi di rifiuti pericolosi sullo stesso automezzo, purché, sia evitato ogni rischio di commistione o di reazione fra essi.

Art. 29 - Centri di stoccaggio provvisorio. - Norme urbanistiche di raccordo

1. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani pericolosi viene effettuato in apposite aree e locali gestite nel rispetto delle condizioni di legge, in modo tale da evitare sversamenti; l'ubicazione delle aree o centri di stoccaggio, deve tener conto della loro compatibilità con l'assetto urbano e con l'ambiente naturale e del paesaggio.
2. Ai sensi delle normative nazionali, regionali e locali vigenti, le aree e i locali necessari allo stoccaggio provvisorio di cui al comma 1 possono essere individuati solo nelle zone produttive (zone D) determinate dallo strumento urbanistico generale operativo vigente, con esclusione di quelle dove la prevalenza di attività terziarie, commerciali o artigianali possono essere di nocimento ai lavoratori, utenti e qualità del prodotto lavorato.
3. Quando non espressamente costruiti per le medesime finalità con idoneo titolo edilizio appositamente rilasciato, l'utilizzazione di locali esistenti o la realizzazione di aree per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani è soggetta a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) nella quale dovrà essere allegata apposita relazione asseverata sulla compatibilità del sito in ordine al contenuto dei precedenti commi 1 e 2.
4. Per quanto indicato al comma 3, la realizzazione di centri di stoccaggio provvisorio di rifiuti in nessun caso può considerarsi attività edilizia libera.
5. I centri di stoccaggio provvisorio devono essere adeguatamente controllati e resi inaccessibili agli estranei; in luogo visibile deve essere apposta una targa che individui la destinazione del luogo (*Centro di stoccaggio Rifiuti Pericolosi*) e vieti l'accesso ai non addetti al servizio.
6. È ammesso lo stoccaggio di diversi tipi di rifiuti urbani pericolosi purché sia evitato ogni rischio di commistione o di reazione fra essi.

Art. 30 - Smaltimento definitivo - Recupero metalli hi-tech.

1. Lo smaltimento definitivo dei rifiuti urbani pericolosi deve avvenire con le tecniche e le modalità prescritte dalla normativa vigente per ogni tipologia di rifiuto.
2. Nell'ambito delle modalità di smaltimento definitivo saranno preferiti i sistemi di riciclaggio o recupero dei rifiuti urbani pericolosi o di materie o energie contenute dagli stessi.
3. Con riferimento al successivo art. 33, particolare attenzione deve essere posta nel recupero dei cosiddetti "metalli high-tech" ovvero quei materiali utilizzati in dispositivi tecnologici, tra cui le terre rare, ma anche il litio, il gallio e l'indio, usato per gli schermi dei computer, tutti che costituiscono materiali "intrinsecamente riciclabili" e al fine attuare quanto necessario per ridurre e/o annullare lo spreco inutile di importanti risorse naturali ed economiche.

Art. 31 - Pile e batterie.



1. Si intendono per batterie e pile gli accumulatori di energia o apparati chimici produttori di corrente elettrica, di piccole dimensioni, tipo pile a secco, con carbone e biossido di manganese, batterie nichel-cadmio, pile al mercurio (dette anche a bottone), batterie di autoveicoli e natanti etc.
2. Ai fini del conferimento delle pile scariche da parte dei cittadini il Comune mette a disposizione appositi contenitori dislocati presso gli esercizi commerciali interessati alla vendita delle pile (negozi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, foto ottica, tabacchi, supermercati, ecc.) o presso le sedi comunali accessibili al pubblico.
3. Il gestore o il Comune, qualora lo ritenga opportuno, potrà procedere anche alla installazione di idonei contenitori esterni, purché, gli stessi garantiscano la più completa sicurezza della collettività.
4. Il gestore o il Comune attraverso soggetti terzi appositamente abilitati, provvedono alla raccolta delle pile esauste con cadenza almeno mensile, disponendo il successivo invio del rifiuto a ditte specializzate ed autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.
5. Il gestore o il Comune possono predisporre, altresì, uno specifico servizio di raccolta periodica delle pile presso i punti di cui al secondo comma, con fornitura di nuovi contenitori; il gestore o il Comune garantiscono anche la raccolta anticipata nell'ipotesi in cui il contenitore venga eccezionalmente riempito prima della data di raccolta programmata e previa richiesta del detentore.
6. Per le batterie di autoveicoli o simili il gestore o il Comune possono predisporre un servizio di raccolta a domicilio su chiamata, in analogia alla raccolta degli ingombranti di cui all'art. 24. In ordine alle modalità di conferimento diretto al centro di raccolta, si applicano le procedure previste dal Capo II.
7. Sono consentite diverse destinazioni dei rifiuti di cui al presente articolo, purché, finalizzate al riciclaggio o recupero e salvo il potere di controllo della pubblica amministrazione.

Art. 32 - Prodotti farmaceutici.

1. Si intendono per prodotti farmaceutici i rifiuti costituiti da contenitori (comprese, capsule, perle, supposte, ovuli, etc. e contenitori in vetro per farmaci liquidi), sostanze ancillari (eccipienti, additivi, dolcificanti, diluenti, coloranti etc.) e forme farmaceutiche (sostanze chimiche ad attività farmacologica - c.d. principi attivi) scaduti o rimasti inutilizzati o parzialmente utilizzati e destinati all'abbandono.
2. Le confezioni cartacee che contengono i farmaci sono soggette all'ordinario sistema di raccolta in forma differenziata della carta.
3. Ai fini del conferimento dei farmaci scaduti da parte dei cittadini, il gestore o il Comune potranno distribuire a tutte le farmacie comunali, ambulatori medici, strutture sanitarie, distretti socio-sanitari e circoscrizioni appositi contenitori, muniti di coperchio e chiusura a chiave, con resistente sacchetto di materiale plastico intercambiabile.
4. Per gli stessi fini del comma 3, il Comune, qualora ritenuto necessario per la completezza del servizio, può procedere alla predisposizione di contenitori metallici esterni su area pubblica, purché sia garantita la più completa sicurezza della collettività.
5. Il Comune o il gestore possono predisporre altresì uno specifico servizio di raccolta periodica dei medicinali presso i punti di cui al terzo comma, con fornitura di nuovi sacchetti, garantendo altresì l'eventuale raccolta anticipata nell'ipotesi in cui il contenitore venga eccezionalmente riempito prima della data programmata e previa richiesta del detentore.
6. Sono consentite diverse destinazioni del rifiuto, purché finalizzate al riciclaggio o recupero e salvo il potere di controllo pubblico.
7. È consentito il conferimento diretto dei farmaci scaduti, ad opera dell'utente, presso le stazioni ecologiche comunali, senza alcuna autorizzazione.
8. Il servizio di cui al presente articolo è riservato esclusivamente ai soggetti privati, le farmacie, gli ambulatori medici e le altre strutture sanitarie sono obbligati allo smaltimento in proprio e nelle forme di legge.



Art. 33 - Oli e grassi vegetali.

1. Gli oli vegetali usati, residui dalla cottura degli alimenti, devono essere conferiti separatamente presso le stazioni ecologiche comunali o altri punti di raccolta organizzati dal Comune, esclusivamente da utenti privati, in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per l'ambiente.
2. I responsabili e/o gestori di attività commerciali non possono versare oli vegetali usati e residui nella pubblica fognatura e dovranno conferirli mediante accordo diretto con gestori abilitati per il loro ritiro presso la sede dell'attività.

Art. 34 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche.

1. Sono considerati rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gli oggetti usati che presentano componenti tecnologici di tipo elettrico ed elettronico e che rientrano nelle seguenti categorie, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che ne costituiscono parte integrante:
 - Grandi elettrodomestici;
 - Piccoli elettrodomestici;
 - Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
 - Apparecchiature di consumo;
 - Apparecchiature di illuminazione;
 - Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
 - Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
 - Dispositivi medici;
 - Strumenti di monitoraggio e di controllo;
 - Distributori automatici.
2. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici devono essere consegnate ai distributori e/o rivenditori contestualmente all'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, oppure devono essere conferiti secondo le modalità di smaltimento dei rifiuti ingombranti.
3. In ordine al trattamento particolare cui devono essere sottoposti per il loro smaltimento, il gestore o il Comune possono mettere a disposizione appositi contenitori per lampadine a filamento o gas inerte e neon, da dislocare presso gli esercizi commerciali interessati alla vendita di materiale elettrico e presso gli esercizi commerciali che ne facciano richiesta o presso le sedi del Comune accessibili al pubblico.
6. Il gestore o il Comune, analogamente a casi simili, possono provvedere alla raccolta delle lampadine a filamento e a neon con cadenza almeno mensile, ovvero ogni qual volta si presenti la necessità in caso di afflusso eccezionale, disponendo il successivo invio del rifiuto a ditte specializzate ed autorizzate al loro trattamento.

Art. 35 - Materiali inerti.

1. Sono considerati rifiuti inerti, purché non contaminati da sostanze tossiche e/o nocive:
 - i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
 - gli sfridi di materiali da costruzione;
 - i materiali ceramici cotti;
 - i vetri non destinabili alla raccolta differenziata;
 - le rocce ed i materiali litoidi da costruzione.
2. I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazioni devono essere smaltiti in discarica autorizzata dal Comune ai sensi delle norme vigenti.
3. Per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione, negli ambiti di propria competenza, il Comune favorisce l'utilizzo dei materiali inerti provenienti dal recupero.
4. Per la movimentazione delle terre e rocce da scavo vale quanto riportato nel successivo Capo V.



Art. 36 - Rifiuti costituiti da veicoli con o senza motore, rimorchi e simili e loro componenti.

1. Richiamando le norme generali vigenti in tema di divieto di abbandonare su suolo pubblico o in aree private i veicoli o i relitti di veicoli o rimorchi e loro parti., in nessun caso possono essere altresì versati pneumatici o parti di essi, oli minerali e altri liquidi d'impianto dei veicoli nei contenitori destinati al conferimento di rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 37 - Vernici, solventi, pesticidi e simili.

1. Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti, prodotti per le pulizie e simili relativi a contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F, in quantità limitate, possono essere conferiti – esclusivamente da privati cittadini – presso le stazioni ecologiche del Comune, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta o la dispersione.

CAPO IV GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 38 - Ambito di applicazione.

1. Il presente Capo riguarda le fasi di gestione dei rifiuti urbani esterni, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e provenienti dallo spazzamento stradale.

Art. 39 - Spazzamento.

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato nel territorio comunale, ad eccezione della previsione di cui all'art.49, e in particolare:

- sulle strade classificate come comunali, nelle piazze e nei parcheggi pubblici comunali, nonché nelle strade provinciali nei tratti interni al centro urbano ovvero nell'ambito degli accordi esistenti tra gli enti interessati;
- sulle strade vicinali e private comunque soggette ad uso pubblico;
- sulle aree monumentali di pertinenza comunale;
- sulle aree e all'interno degli edifici e dei giardini comunali aperti al pubblico;
- sulle aree allestite per i mercati (scoperte o coperte, recintate o no), qualora gli esercenti non debbano provvedere, ai sensi del successivo art. 49, alla pulizia delle stesse.

Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto in funzione delle caratteristiche, del traffico e della destinazione delle aree interessate; potrà avvenire sia manualmente, ad opera di operatori ecologici, sia utilizzando attrezzature spazzatrici, di tipo meccanico, con dotazione tale da contenere il più possibile le emissioni sonore ed il sollevamento di polveri.

3. La frequenza e le modalità del servizio di spazzamento devono essere stabilite in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 7 del presente Regolamento e saranno rese pubbliche a cura del soggetto individuato alla bisogna per questa attività.

4. I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni di qualunque genere organizzati dal Comune sono spazzati e raccolti a cura del servizio pubblico.

Art. 40 - Cestini porta rifiuti.

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso vengono installati, a cura del Comune o del gestore, appositi cestini per il conferimento di piccole dimensioni (es. carte, pacchetti di sigarette, biglietti, deiezioni animali e simili).

2. E' in ogni caso vietato usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici di natura e dimensione.



3. Il Comune o il gestore del servizio provvedono periodicamente allo svuotamento ed alla pulizia di tutti i cestini collocati sul territorio e alla loro manutenzione.

Art. 41 - Rifiuti vegetali – Abbruciamenti

1. I rifiuti vegetali, quali residui di potatura e sfalcio di giardini, orti e aree alberate devono essere conferiti:

- con le modalità del servizio porta a porta, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore per l'organico e in modo tale da non comprometterne la corretta chiusura;
- presso le stazioni ecologiche da parte di privati cittadini, direttamente o servendosi di una ditta privata;
- con servizio di raccolta domiciliare tramite prenotazione telefonica;
- In ogni altro caso presso i centri di smaltimento autorizzati

2. E' fatto salva la procedura di smaltimento attraverso il compostaggio domestico.

3. E' vietato l'abbandono di rifiuti vegetali di qualsiasi natura, in qualsiasi area e anche presso i cassonetti dedicati alla raccolta differenziata posti in altro territorio comunale.

4. Fermo restando il rinvio alle norme speciali in materia, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato è vietato bruciare rifiuti di qualsiasi natura all'aperto e/o all'interno di fabbricati ed impianti che non siano stati specificatamente autorizzati secondo la normativa vigente.

5. Gli abbruciamenti di scarti verdi derivanti da attività agricole imprenditoriali o amatoriali possono essere comunque oggetto di limitazione o vietati con provvedimenti contingibili in ordine all'andamento della qualità dell'aria, come previsto dalla normativa antinquinamento nazionale e regionale.

6. Fermo restando il dettato del comma 5 e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione e rischio incendi, nonché di ordinanze specifiche in materia, nelle aree agricole esterne dal perimetro del territorio urbanizzato, sono possibili abbruciamenti di scarti verdi derivanti da attività agricole, anche amatoriali, purché lontani almeno 50 metri dai limiti delle aree boscate, in assenza di forte vento e in orario compreso tra le 6:00 e le 10:00, con fuoco delimitato accuratamente e in presenza di custodia attiva

Art. 42 - Rifiuti cimiteriali.

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività del culto dei defunti (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione e tumulazione (assi, resti lignei, maniglie e altri resti metallici delle casse, ad esempio zinco, piombo, avanzi di indumenti o imbottiture e similari).

2. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono i rottami, materiali lapidei ed inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari, nonché altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della tumulazione.

3. I rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale di cui alla lettera a) del comma 1, devono essere raccolti in maniera differenziata e conferiti negli appositi contenitori sistemati in aree all'interno o all'esterno delle aree cimiteriali, secondo le modalità dettate per i rifiuti urbani ordinari e vegetali.

4. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

5. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria.



6. I rifiuti quali i resti lignei, i resti di indumenti del feretro le maniglie e altri resti metallici, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi ed avviati in impianto idoneo separatamente dagli altri rifiuti urbani in appositi contenitori a tenuta ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica e non oltre cinque giorni dalla data di produzione.

7. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

8. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per la riduzione dei materiali o per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che siano adottate le necessarie cautele igienico-sanitarie.

CAPO V RIDUZIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 43 – Contenimento dei rifiuti.

1. Per concorrere alla riduzione della produzione di rifiuti, in ottemperanza agli obiettivi comunitari dei contenuti espressi dagli artt. 179 e 180 del D.Lgs. n. 152/2006, il Comune e il gestore adottano azioni positive per indurre l'utenza ad una minore produzione di rifiuti.

2. Al fine di ridurre il considerevole quantitativo di rifiuto derivante dai contenitori e dagli imballaggi di acqua minerale imbottigliata, il Comune può adottare iniziative per implementare la disponibilità di fontane erogatrici di acqua potabile dell'acquedotto, filtrata e opportunamente trattata, con particolare riguardo a:

- le scuole, dove vengono attuate iniziative volte a ridurre anche l'uso di bevande confezionate e dove l'acqua viene distribuita anche nelle mense scolastiche mediante contenitori di vetro;
- negli edifici della P.A.;
- in punti diversi della città e delle frazioni.

3. Il Comune e il gestore, singolarmente o di concerto, attiveranno ulteriori iniziative che siano capaci di incidere sulle condizioni generali relative alla produzione di rifiuti, sulla fase di progettazione e distribuzione dei prodotti e sulla fase di consumo e riutilizzo.

Art. 44 - Catasto dei rifiuti

1. Ai fini di rendere possibile un costante monitoraggio della produzione dei rifiuti della collettività, una volta attivato, il Sistema Informativo Territoriale del Comune conterrà i dati relativi alla produzione generica ascrivibile a ciascuna unità immobiliare, in relazione alla sua estensione e all'utilizzo che ne viene fatto.

2. I dati raccolti perverranno prioritariamente dall'attività del gestore secondo quanto stabilito all'art. 22, nonché da attività di analisi particolare condotte dal Comune.

3. I dati necessari saranno dedotti dalle caratteristiche possedute dagli immobili nei quali si abbia produzione di rifiuti, in confronto alla statistica redatta per la stessa necessità dal gestore.

4. L'Ufficio Tributi del Settore Economico e finanziario concorrerà attivamente all'aggiornamento della statistica necessaria alle finalità del presente articolo.

5. I dati di cui ai commi precedenti dovranno essere utilizzati solo per fini statistici e di migliore programmazione della gestione del ciclo dei rifiuti e in nessun caso potranno essere resi pubblici, salvo esplicita autorizzazione del Comune.

CAPO VI ALTRE NORME IN MATERIA DI IGIENE URBANA

Art. 45 - Ulteriori servizi di igiene urbana non contemplati nel testo unico sull'ambiente.



1. A tutela dell'igiene urbana, sono previsti i seguenti servizi:

- a) sfalcio periodico dei cigli e delle zanelle delle strade, aiuole ed aree pubbliche;
- b) pulizia dell' arredo urbano;
- c) rimozione delle spoglie di animali giacenti sulle aree pubbliche o di uso pubblico;
- d) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche;

3. In relazione alla pulizia delle aree pubbliche e di uso pubblico, è organizzato il servizio di raccolta delle foglie cadute nelle stagioni e periodi in cui si rileva la necessità, al fine di evitare accumuli e intasamento delle caditoie, griglie, fognature, fosse laterali, ovvero l'accumulo possa costituire pericolo d'incendio; per le stesse finalità di cui al precedente comma è inoltre eseguito, il servizio di taglio e rimozione dell'erba cresciuta a margine dei marciapiedi o della carreggiata stradale.

4. In relazione alla casistica di cui alla lettera c) del primo comma, le carogne di animali di qualsiasi natura recuperati su aree pubbliche, devono essere sottoposte a incenerimento presso strutture debitamente autorizzate ovvero seppellite presso aree idonee.

8. Concorrono al diserbamento periodico dei cigli e delle fosse in fregio alle strade pubbliche e di uso pubblico i proprietari delle aree latitanti. Ove i proprietari non si attivino autonomamente, saranno emanate apposite ordinanze e applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia e dal presente regolamento.

9. La rimozione delle spoglie di animali giacenti sulle aree pubbliche o di uso pubblico può essere conferita anche ad associazioni del volontariato adeguatamente formate e strutturate.

10. L'abbandono di deiezioni di animali di compagnia, affezione o per pratica sportiva è vietato su tutte le aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale.

Art. 46 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi proprietari, conduttori-possessori a qualsiasi titolo, amministratori o altro.

2. Fermo restando l'art. 192 del D.Lgs n. 152/2006, i proprietari o coloro che hanno la disponibilità di terreni edificabili ma ancora ineditati, ovvero dove si manifesti una sospensione dei lavori superiore a 60 giorni, e con qualunque uso e destinazione urbanistica dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto, ivi abbandonati anche da terzi, macerie o materiali da costruzione qualora non via sia stata comunicazione d'inizio lavori a seguito di rilascio/formazione di idoneo titolo edilizio.

3. In caso di inerzia da parte dei soggetti di cui sopra, si procede ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, con le sanzioni accessorie previste da questo Regolamento.

4. Fermo restando gli artt. 15 e 20 del D.Lgs. n. 285/1992 (C.d.S.), chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

5. I soggetti titolari di concessione d'uso permanenti o temporanee di suolo pubblico quali, a titolo esemplificativo:

- i concessionari ed occupanti dei posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti;
- i gestori di parcheggi a pagamento;
- gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini promotori di iniziative quali feste, fiere, manifestazioni sportive o culturali, ecc.;
- i gestori di circhi, luna park e spettacoli viaggianti;
- i gestori di esercizi pubblici (caffè, alberghi, ristoranti e simili);
- i detentori di aree gravate da servitù di pubblico passaggio;



sono obbligati a comunicare il programma delle iniziative previste al momento della richiesta di concessione/uso dell'area pubblica al competente servizio comunale e sono tenuti al pagamento della tassa sui rifiuti.

6. I titolari delle concessioni al servizio pubblico devono raccogliere e conferire i rifiuti nei modi previsti dal presente Regolamento e alle indicazioni impartite.

7. Nelle aree di mercato sono collocati idonei contenitori per la raccolta differenziata in numero adeguato alla ricezione dei rifiuti prodotti dagli avventori e frequentatori.

8. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico il Comune può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca garanzia finanziaria (polizza fideiussoria o fidejussione bancaria) ovvero deposito cauzionale presso la Tesoreria comunale, il cui ammontare sarà da determinarsi in relazione alla superficie, alle caratteristiche della manifestazione/evento ed ai giorni di occupazione.

9. Il Comune trasmette i provvedimenti di concessione d'uso permanente o temporanea di occupazione di suolo pubblico al gestore, il quale provvederà a comunicare ai titolari del provvedimento le eventuali e particolari modalità di conferimento ai fini della raccolta.

10. Gli oneri conseguenti all'espletamento di attività straordinarie di pulizia che si rendessero necessarie delle superfici concesse in uso, sono imputate completamente ai soggetti concessionari.

Art. 47 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali.

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, non può lasciare sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere.

2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune o dal gestore del servizio pubblico, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché, il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 48 - Volantinaggio.

1. In tutto il territorio comunale è vietato il volantinaggio effettuato mediante lancio di volantini sul suolo pubblico o affissione ai parabrezza delle auto in sosta.

2. Ove si riscontrino abbandono di volantini e altri messaggi pubblicitari su carta e altro supporto, ovvero ove sia riscontrata negligenza nell'imbucare i medesimi mezzi nelle cassette postali, sono solidamente responsabili chi lo effettua e i committenti delle stesse pubblicità.

Art. 49 - Pulizia straordinaria e di pronto intervento.

1. In caso di incidenti o accadimenti che abbiano sporcato il suolo pubblico e/o privato soggetto ad uso pubblico, sono effettuate attività di pulizia straordinaria e di pronto intervento necessarie a ripristinare le condizioni igieniche e di decoro nonché la funzionalità della superficie.

2. Ove si manifestino pericoli o casi di particolare urgenza e fermo restando l'obbligo di individuare gli autori, i rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal gestore su richiesta del Comune ovvero direttamente dal Comune, fatti salvi i casi concernenti rifiuti pericolosi per i quali devono essere incaricate ditte specificamente autorizzate in relazione alla tipologia di rifiuto di cui trattasi.

3. Il Comune adotta tutte le iniziative più idonee ed efficaci necessarie a rintracciare i soggetti responsabili dell'abbandono.

4. Nel caso di interventi conseguenti ad eventi calamitosi o incidenti di particolare gravità, le attività di pulizia necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionalità sono coordinate con i competenti organi preposti (prefettura, protezione civile, polizia, vigili del fuoco).

Art. 50 - Attività volontaria.



1. Per favorire il riutilizzo di rifiuti altrimenti non recuperabili, sono consentite iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di enti di culto e associazioni con finalità caritatevoli o di tutela ambientale, senza fini di lucro, previa convenzione o atto d'obbligo con l'amministrazione comunale e/o gestore del servizio, nel rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie e del decoro urbano.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Art. 51 - Disposizioni generali

1. La disciplina della Tassa rifiuti è stabilita nell'ambito del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

TITOLO V SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 – Controlli.

1. Il compito di fare rispettare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito alla Polizia Municipale, al personale del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio, all'A.S.P., all'A.R.P.A.CAL., nonché a tutti gli Organi di Polizia.
2. I soggetti indicati al primo comma del presente articolo possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e di individuazione dei responsabili.
3. Ai fini del controllo relativo alle modalità di svolgimento del servizio da parte del gestore e a quello relativo alle modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti si terranno riunioni periodiche intersettoriali tra i servizi interessati, i cui rappresentanti sono indicati dai rispettivi Responsabili, così composto:
 - Assessorato all'Ambiente;
 - Servizio Ambiente;
 - Servizio Economico-Finanziario;
 - Polizia Municipale.
4. Il Comune, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori, nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.
5. Le attività di informazione pubblica all'utenza così come il controllo del territorio e la segnalazione di abusi, possono essere svolte da associazioni di volontariato di sorveglianza ambientale, con personale in possesso della qualifica di "Guardia ambientale volontaria", come prevista dalla normativa di settore e previa convenzione stipulata dal Comune.
6. Alle segnalazioni degli abusi, danneggiamenti e disservizi concorre qualsiasi cittadino-utente, nell'interesse, per se o per gli altri, di favorire la regolarità del servizio e il non aggravio dei costi per la collettività, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo.
7. Le segnalazioni ed i reclami degli utenti vengono recepiti e riscontrati, sia che richiedano interventi operativi, sia che necessitino soltanto di una risposta informativa.
8. Al fine di monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente, nell'ipotesi in cui risultassero inefficaci o inattuabili altre misure, saranno installate telecamere mobili nei pressi dei punti sensibili.



Art. 53 - Violazione delle norme regolamentari.

1. Ferma restando l'applicazione integrale delle sanzioni previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia e nelle norme correlate, le violazioni al presente Regolamento sono punite con il pagamento di sanzioni amministrative, nell'ambito dei minimi e massimi prefissati, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento, si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. I proventi delle sanzioni sono incassati in apposito capitolo del Bilancio del Comune di Marina di Gioiosa Ionica e destinate al miglioramento del servizio di gestione rifiuti e alla tutela dell'ambiente.

Art. 54 - Importo delle sanzioni.

1. Per la violazione del comma 2 dell'art. 13 (abbandono, deposito incontrollato, immissione) e del comma 2 dell'art. 40 (uso dei cestini per conferimento rifiuti urbani e assimilati) si applicano le seguenti sanzioni amministrative in relazione al quantitativo/ingombro del rifiuto:
 - Euro 200,00 per non ingombranti;
 - Euro 350,00 per gli ingombranti.
2. L'importo minimo delle sanzioni previste dal comma 2 si raddoppiano qualora i rifiuti abbandonati e/o immessi nell'ambiente siano speciali o misto urbani-speciali.
3. Il conferimento di rifiuti nel territorio del Comune di Marina di Gioiosa Ionica da parte di soggetti che non rivestono la caratteristica di utenti del servizio come definiti dai commi 2 e 3 dell'art. 2 è punito con la sanzione da 200,00 a 500,00 Euro.
4. Per la violazione delle disposizioni sulla raccolta porta a porta descritte all'art. 16, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - violazione del comma 7 in tema di collocazione non in prossimità del domicilio o dell'attività, da 50,00 a 150,00 Euro;
 - violazione del comma 8 in tema di mancato rispetto dell'orario o delle modalità previste dal gestore, da 50,00 a 150,00 Euro;
 - violazione del comma 9 in tema di mancato rispetto del corretto conferimento della tipologia di rifiuti e dei sacchi/contentori, da 100,00 a 300,00 Euro.
5. Per la violazione del comma 18 dell'art. 20 (manomissione o spostamento di contenitori privati destinati al p.a.p. o di cassonetti provvisori in occasione di eventi) si applica la sanzione da 300,00 a 500,00 Euro.
6. Per la violazione dell'art. 29 (abbandono di rifiuti urbani pericolosi, erronea realizzazione o gestione dei centri di stoccaggio, commistione di rifiuti diversi) si applica la sanzione da 350,00 a 500,00 Euro.
7. Per la violazione dell'art. 36 (abbandono e immissione pneumatici o loro parti nel circuito p.a.p.) e dell'art. 37 (abbandono di vernici, solventi, pesticidi e simili immissione nel circuito p.a.p.) si applica la sanzione da 400,00 a 500,00 Euro.
8. Per la violazione del comma 3 dell'art. 41 (abbandono di rifiuti vegetali - sfalci e potature) si applica la sanzione da 400,00 a 500,00 Euro.
9. La violazione del divieto di abbandono di deiezioni animali di cui all'art. 51 comma 10, comporta l'applicazione della sanzione da 50,00 a 200,00 Euro.
10. La violazione delle norme dettate dall'art. 53 (pulizia aree edificabili) comporta l'applicazione della sanzione da 400,00 a 500,00 Euro, fatte salve le altre sanzioni previste da norme generali e particolari in tema di trasformazione e regime dei suoli e di tutela ambientale.
11. Per l'inosservanza delle norme dettate dall'art. 54 (dispersione materiali trasportati) si applica la sanzione da 200,00 a 400,00 Euro.
12. Per l'inosservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti o dei divieti presso il centro di raccolta



(eco-piazzola), si applica la sanzione da 50,00 a 350,00 Euro.

Art. 55 – Pagamento in misura ridotta

1. In applicazione della legge n. 689/1981, il pagamento in misura ridotta (PMR) delle sanzioni indicate all'art. 70, ammesso entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, è stabilito secondo gli importi di seguito elencati con riferimento alla fattispecie di violazione:

- Per la violazione del comma 4 (conferimento di rifiuti nel territorio del Comune di Marina di Gioiosa Ionica da parte di utenza estranea): importo PMR pari a 210,00 Euro;
- Per la sanzione prevista dal comma 6 (manomissione o spostamento di contenitori privati destinati al PaP o di cassonetti provvisori): importo PMR pari a 310,00 Euro;
- Per la sanzione prevista dal comma 7 (abbandono di rifiuti urbani pericolosi, erronea realizzazione o gestione dei centri di stoccaggio, commistione di rifiuti diversi): importo PMR pari a 375,00 Euro;
- Per la sanzione prevista dal comma 8 (abbandono e immissione pneumatici o loro parti nel circuito PaP- abbandono di vernici, solventi, pesticidi e simili immissione nel circuito PaP): importo PMR pari a 410,00 Euro;
- Per la sanzione prevista dal comma 9 (abbandono di rifiuti vegetali – sfalci e potature): importo PMR pari a 410,00 Euro;
- Per la sanzione prevista dal comma 11 (pulizia aree edificabili) importo PMR pari a 410,00 Euro;
- Per la sanzione prevista dal comma 12 (dispersione materiali trasportati) Importo PMR di 210,00 Euro.

Art. 56 - Efficacia del Regolamento – Abrogazione di norme previgenti.

1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione ai sensi di legge.

2. Dalla data dell'esecutività della delibera di approvazione di cui comma 1, sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano tale materia, che risultino in contrasto o incompatibili.



ALLEGATO 1

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE PER COMUNI CON PIÙ DI 5.000 ABITANTI CON INDICAZIONE DELLA SOGLIA GIORNALIERA QUANTITATIVA MASSIMA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI ASSIMILATI.


| Categorie | Soglie giorno | |
|---|---------------|---|
| | Kg | di cosa |
| 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) | 300 | carta/cartone |
| 02. Cinematografi, teatri | 5 | multimateriale |
| 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta | 30 | imballaggi di materiali misti |
| 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 5 | multimateriale |
| 05. Stabilimenti balneari | 5 | multimateriale |
| 06. Autosaloni, esposizioni | 30 | carta/cartone |
| 07. Alberghi con ristorante | 5 | multimateriale |
| 08. Alberghi senza ristorante | 5 | multimateriale |
| 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme | 5 | multimateriale |
| 10. Ospedali | 5 | multimateriale |
| 11. Agenzie, studi professionali, uffici | 5 | multimateriale |
| 12. Banche e istituti di credito | 30 | carta |
| 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta | 30 | imballaggi di materiali misti o compositi |
| 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai | 30 | carta/cartone |
| 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti | 5 | imballaggi di materiali misti o compositi |
| 16. Banchi di mercato beni durevoli e di beni durevoli giornalieri | 5 | multimateriale |
| 17. Barbieri, estetista, parrucchiere | 5 | multimateriale |
| 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) | 30 | imballaggi di materiali misti |
| 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto | 30 | imballaggi di materiali misti o compositi |
| 20. Attività industriali con capannoni di produzione | 5 | imballaggi di materiali misti o compositi |
| 21. Attività artigianali di produzione beni specifici | 5 | multimateriale |
| 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie | 5 | multimateriale |
| 23. Birrerie, hamburgerie, mense | 5 | multimateriale |



Comune di
Marina di Gioiosa Ionica

www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it

| | | |
|---|---|---|
| 24. Bar, caffè, pasticceria | 5 | multimateriale |
| 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) | 5 | multimateriale |
| 26. Plurilicenze alimentari e miste | 5 | multimateriale |
| 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio | 5 | multimateriale |
| 28. Ipermercati di generi misti | 5 | multimateriale |
| 29. Banchi di mercato generi alimentari giornalieri o meno | 5 | imballaggi di materiali misti o compositi |
| 30. Discoteche, night club | 5 | multimateriale |



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa LOREDANA FEMIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

IL FUNZIONARIO

F.to Arch. ANNA COMMISSO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 11-04-2017, Prot. N 425 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);

Data 11-04-2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Sig.ra ERSILIA MULTARI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

E' divenuta esecutiva il giorno 03-04-2017;

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3°, per quindici giorni consecutivi dal 11-04-2017 al 26-04-2017, senza reclami.

Data 03-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE e consta di n. _____ fogli.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ARTURO TRESOLDI